



Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" - Livorno

Regolamento per il riconoscimento di Crediti Formativi Accademici nei Corsi di Diploma accademico di primo e di secondo livello

approvato D.D. n. 4 - 17/06/2011
modificato Deliberazioni C.A. n. 1 - 6/03/2017 / n. 3 - 27/11/2017

PREMESSA

Il presente Regolamento per il riconoscimento crediti disciplina la facoltà concessa agli studenti di ottenere, nelle misure di seguito indicate, il riconoscimento di attività formative e artistiche pregresse o in corso d'iscrizione all'Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni.

La facoltà è esercitabile dallo studente producendo istanza su apposita modulistica disponibile presso la segreteria didattica e scaricabile dal sito www.istitutomascagni.it. La documentazione prodotta in modo difforme da quanto indicato nel presente regolamento non sarà presa in esame.

Si sottolinea come la facoltà sia esercitabile esclusivamente a domanda dello studente e non per iniziativa autonoma della segreteria o di altre strutture didattiche che restano comunque disponibili per ogni chiarimento.

Si porta inoltre a conoscenza degli studenti che il riconoscimento delle suddette attività può essere utilizzato per il raggiungimento dei crediti formativi accademici (di seguito CFA) richiesti per ciascun livello (rispettivamente 180 CFA nel Triennio e 120 CFA nel Biennio).

Non è consentito utilizzare i riconoscimenti per eccedere i CFA richiesti.

1. MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO

I crediti sono riconosciuti da apposita commissione, nominata dal Direttore su proposta del Consiglio Accademico, integrata dal tutor degli studenti che provvederà a consultare i docenti dei campi disciplinari interessati.

Lo studente che intenda ottenere il riconoscimento di crediti dovrà presentare apposita istanza nel periodo
8 – 15 ottobre.

La documentazione relativa all'attività artistica pregressa dovrà essere autocertificata su modulo specifico; la commissione si riserva comunque la facoltà di richiedere la documentazione originale.

Gli studenti che sostengono la prova finale del Diploma accademico nella sessione straordinaria di febbraio possono presentare ulteriore istanza di riconoscimento crediti nel periodo

1 – 15 dicembre

contestualmente alla presentazione della domanda d'esame.

Lo studente in aggiunta ai periodi previsti al punto 1. del Regolamento potrà presentare istanza di riconoscimento di CFA per attività artistiche interne o esterne, effettuate in corso d'iscrizione, anche nel periodo 1 – 15 aprile.

2. CREDITI RICONOSCIBILI PER ATTIVITÀ ARTISTICA PREGRESSA

Talune attività artistiche in ambito musicale, svolte dallo studente precedentemente all'ammissione ad un corso accademico di primo o secondo livello, se opportunamente documentate, possono dare adito al riconoscimento di CFA. Le attività che possono essere considerate a tale fine **devono attenersi** esclusivamente alle "attività formative caratterizzanti" del corso di studio intrapreso dallo studente (per esempio, strumento o musica d'insieme eseguita con il medesimo strumento).

In ragione del volume e della qualità di tali attività saranno riconosciuti allo studente fino a **3 CFA** nei corsi di diploma triennale e fino a 4 CFA in quelli biennali. La ricognizione delle attività pregresse deve avvenire all'atto dell'approvazione del primo piano di studi presentato dallo studente (nel periodo 8 - 15 ottobre); trascorso tale termine i suddetti crediti non saranno più valutabili.

I CFA riconosciuti per attività pregresse saranno computati tra le "ulteriori attività formative" o tra le "attività a scelta dello studente": il riconoscimento non comporta perciò alcuna riduzione dell'impegno dello studente nelle attività formative caratterizzanti.

3. RIDUZIONE DELLA FREQUENZA

Potrà essere riconosciuta una riduzione della frequenza di attività formative caratterizzanti solo nel caso in cui lo studente dimostri un'attività artistica di riconosciuto livello, esercitata con continuità; l'entità della riduzione stabilita dalla Commissione per il riconoscimento dei crediti, è ratificata dal Consiglio Accademico. Lo studente è comunque tenuto a sostenere l'esame finale del corso per cui abbia ottenuto una riduzione della frequenza.

1. CREDITI MATURATI IN ISTITUTI DI PARI GRADO

(Attività riferite a campi disciplinari del piano di studi svolte in Istituti di formazione superiore)

All'atto della presentazione del piano di studi lo studente ha facoltà di chiedere la ricognizione degli studi svolti in istituti di formazione superiore (università, conservatori, accademie, altri enti riconosciuti, italiani o esteri) precedentemente all'immatricolazione o al trasferimento presso l'Istituto Musicale Pietro Mascagni o alla reinscrizione dopo un periodo di congelamento degli studi. La ricognizione deve fondarsi su certificazioni formali prodotte dall'istituto presso il quale lo studente ha svolto quegli studi, che riportino:

- il dettaglio del programma svolto;
- il valore in CFA;
- le ore di lezione per ciascuna attività svolta;
- l'eventuale votazione o giudizio di idoneità.

Per la determinazione della corrispondenza fra attività formative già svolte e attività formative previste dall'ordinamento del corso di studio che accoglie lo studente, dovrà essere interpellato il docente o il Consiglio di corso competenti.

Nel caso in cui venga stabilita la totale corrispondenza fra l'attività svolta e un determinato campo disciplinare, i CFA verranno riconosciuti per quel campo secondo i criteri seguenti:

- a) se l'attività formativa già svolta ha comportato un carico orario inferiore a quello prescritto dall'ordinamento del corso, verranno attribuiti i CFA corrispondenti secondo il rapporto CFA/ore di lezione previsto dall'ordinamento del corso ed allo studente sarà richiesto di svolgere attività integrative finalizzate al conseguimento dei CFA mancanti;
- b) se invece l'attività formativa già svolta ha comportato un carico orario uguale o superiore rispetto a quello prescritto dall'ordinamento del corso, verranno assegnati i CFA previsti da quest'ultimo.

Se per l'attività formativa già svolta lo studente aveva ricevuto un voto espresso in trentesimi, la votazione sarà trascritta sul libretto e concorrerà alla determinazione della media ponderata; se l'attività formativa già svolta era stata valutata diversamente (per esempio, in decimi o centesimi) o con un giudizio di idoneità, sarà riconosciuta e sul libretto sarà riportato il giudizio di idoneità. Lo studente potrà richiedere di sostenere comunque l'esame, se previsto, per ottenere una votazione che concorra alla media finale.

Il possesso di una licenza di materia complementare del vecchio ordinamento dà diritto al riconoscimento dei CFA previsti per un numero corrispondente di annualità nei campi disciplinari del triennio, secondo la tabella allegata al presente Regolamento (Tabella A: "Corsi di Diploma accademico di primo livello. Riconoscimento crediti esami pregressi")

Se l'attività formativa già svolta dallo studente non ha fondamento nel sistema di accumulo di crediti accademici o universitari, saranno riconosciuti i CFA previsti dall'ordinamento per l'attività formativa corrispondente, valutati i contenuti e la durata del corso frequentato.

La classificazione nelle tipologie avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a) il riconoscimento di crediti acquisiti per la stessa disciplina prevista o per discipline strettamente affini a quelle previste dall'ordinamento didattico del corso di studio si applicherà indipendentemente dalla tipologia in cui sono inserite le discipline oggetto di riconoscimento;
- b) il riconoscimento di attività formative a contenuto musicale e musicologico non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto sono riconoscibili solo nella tipologia "ulteriori attività a scelta dello studente" nei limiti massimi previsti dalla tipologia.

I suddetti principi di computo e classificazione si applicano anche nel caso di trasferimenti in entrata.

Il titolo di studio necessario come requisito per l'iscrizione ad un corso di primo o secondo livello non può in alcun modo dare luogo ad ulteriori riconoscimenti di discipline o attività.

5. ATTIVITÀ FORMATIVE NON MUSICALI MATURE IN ALTRI ISTITUTI DI PARI GRADO

Nell'ambito delle "ulteriori attività formative" possono essere riconosciute anche attività formative non strettamente correlate agli studi musicali, quali, per esempio, corsi d'insegnamento universitari o titoli di studio (es. master senza certificazione di esami parziali) in facoltà umanistiche, tecniche o scientifiche purché certificate.

Il riconoscimento è limitato a 1 CFA in ciascun anno di corso di diploma accademico di primo o secondo livello. Attività formative che comportino un maggior numero di CFA non potranno essere ripartite in più anni e non daranno seguito ad ulteriori riconoscimenti.

6. ATTIVITÀ ARTISTICHE ESTERNE IN CORSO DI ISCRIZIONE

Per attività artistiche esterne s'intendono le attività di produzione artistica (concerti, incisioni, emissioni radio-televisive, trascrizioni, revisioni, pubblicazioni, composizioni e loro creazioni o repliche, conferenze, partecipazione a convegni ecc.) che lo studente espleta autonomamente durante il periodo d'iscrizione, in ambiti inerenti la disciplina caratterizzante il proprio corso di studio.

All'atto della presentazione del piano di studi, lo studente può prevedere di maturare un certo numero di CFA attraverso tali attività, delle quali renderà conto nel periodo previsto al punto 1.; trascorso tali termini, la documentazione prodotta non sarà più esaminata.

Alle attività artistiche esterne sono riservati, nei limiti fissati per le "ulteriori attività formative" e per le "attività a scelta dello studente" complessivi 3 CFA nei corsi di diploma triennali e 4 CFA in quelli biennali.

In via convenzionale e fatta eccezione per i casi assolutamente straordinari, all'espletamento di una singola attività artistica individuale sarà riconosciuto 1 CFA. All'attività non può essere attribuito un credito frazionale, ma è ammesso il cumulo di più attività utili al raggiungimento di un numero intero di crediti.

7. ATTIVITÀ ARTISTICHE INTERNE

Per attività artistiche interne s'intendono le attività formative di produzione artistica pubblicamente organizzate dall'Istituto, nell'ambito della disciplina caratterizzante e non.

All'atto della presentazione del piano di studi, sulla base della programmazione dell'istituto e su quanto si prevede possa essere organizzato, lo studente può programmare di maturare un certo numero di CFA attraverso tali attività, delle quali renderà conto nei periodi indicati al punto 1.

Per le attività artistiche interne è stabilito un massimo di 3 CFA nei corsi di diploma triennali e 4 CFA in quelli biennali. nel rispetto dei limiti annui della tipologia delle attività ulteriori in cui saranno inseriti. In via convenzionale e fatta eccezione per i casi assolutamente straordinari, all'espletamento di una singola attività artistica individuale sarà riconosciuto 1 CFA.

Le attività artistiche interne sono programmate dalle strutture didattiche o dalla direzione, e devono essere espletate solo a seguito di autorizzazione alla partecipazione.

La registrazione dei CFA per le attività artistiche interne sarà effettuata dopo la conclusione dell'attività stessa, a cura della segreteria didattica, a seguito di verbale redatto dal docente incaricato del coordinamento di ciascuna iniziativa.

8. LABORATORI A PROGETTO

Per laboratorio a progetto s'intende un'attività formativa a contenuto didattico, non di necessità finalizzata all'esecuzione pubblica, programmata nel corso dell'anno accademico, il cui svolgimento può essere affidato a docenti interni o a docenti ospiti.

All'atto della presentazione del piano di studi, lo studente può prevedere di maturare un certo numero di CFA attraverso tali attività, delle quali renderà conto nei termini previsti al punto 1.

Per i Laboratori a progetto sono riservati, nei limiti fissati per le "ulteriori attività formative" (tipologia attività ulteriori), complessivi 3 CFA nei corsi di diploma triennali e 4 CFA in quelli biennali, da attribuire sulla base della durata e dell'impegno richiesto allo studente.

9. STAGE

Per stage s'intende un'attività formativa a contenuto didattico organizzata da enti diversi dall'Istituto ed espletata con modalità anche diverse da quelle che regolano le attività formative strettamente accademiche o universitarie (corsi di perfezionamento, masterclass, seminari, convegni, ecc.) durante l'iscrizione all'Istituto. All'atto della presentazione del piano di studi, lo studente può prevedere di maturare un certo numero di CFA attraverso tali attività, delle quali renderà conto nei termini previsti al punto 1.

Alle attività di tipo stage sono riservati, nei limiti fissati per le "ulteriori attività formative" (tipologia attività ulteriori), complessivi 3 CFA nei corsi di diploma triennali e 4 CFA in quelli biennali, da attribuire sulla base della durata e dell'impegno richiesto allo studente.

L'attività sarà valutata interamente se afferente alla disciplina caratterizzante, in misura ridotta se afferente alle discipline di base, affini e integrative.

Si sottolinea come la documentazione prodotta relativamente a questa tipologia di attività debba contenere una descrizione completa dell'attività svolta, nonché quantificare il tipo di impegno richiesto al partecipante. A titolo esemplificativo, per il riconoscimento di un corso di interpretazione o masterclass, la documentazione dovrà contenere i seguenti dati: data e luogo di svolgimento, totale in ore delle attività svolte (incluse le lezioni collettive, non solo quelle individuali ricevute), elenco dei brani o degli argomenti effettivamente trattati durante il corso (non quelli ipotizzati nel bando per l'iscrizione) e una descrizione di eventuali attività

aggiuntive (seminari, conferenze, dibattiti, visite guidate, produzioni, ecc.). In assenza di tali dati, la valutazione sarà effettuata in misura ridotta.

10. ATTIVITA' DIDATTICA

Si riconosce l'attività didattica svolta dallo studente nell'ambito delle attività formative caratterizzanti del proprio corso di studio.

Può essere riconosciuta l'attività di insegnamento in scuole pubbliche nell'ambito sopra definito; l'insegnamento nelle scuole private è riconoscibile solo se preventivamente autorizzato ed eventualmente regolato da un protocollo d'intesa tra la scuola privata e l'Istituto .

Per ottenere il riconoscimento lo studente dovrà presentare una relazione descrittiva delle attività svolte, approvata dal docente della materia di pertinenza.

Si riconoscono fino a 2 CFA nella voce "Stage ed altre attività formative a scelta dello studente" per attività didattica significativa e continuativa espletata per non meno di 6 mesi in un anno.

11. PRESENZA CONCERTI E MANIFESTAZIONI MUSICALI

La presenza documentata in qualità di spettatore a concerti della stagione musicale cittadina e/o a concerti organizzati dall'Istituto, secondo modalità annualmente definite dal Consiglio Accademico dell'Istituto, darà luogo a riconoscimento di 1 CFA a fronte della partecipazione a 5 concerti.

12. RICONOSCIMENTO DELLA CARRIERA PREGRESSA

Al momento dell'iscrizione ai corsi accademici di I e II livello è possibile richiedere il riconoscimento di esperienze formative pregresse (studenti decaduti, rinunciatari, studenti provenienti da altre istituzioni Afam, studenti che intendono cambiare corso).

Le esperienze pregresse sono riconosciute come crediti formativi con delibera del Direttore su proposta della Commissione per il riconoscimento dei crediti, sulla base di un confronto tra le esperienze formative documentate dallo studente e quanto previsto dal piano di studio vigente del corso prescelto.

I crediti formativi acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

La Commissione riconoscerà gli esami della carriera pregressa dello studente solamente se rispondenti ai requisiti di seguito indicati:

- verifica dei contenuti: i CFA acquisiti in carriere precedenti non concluse hanno validità per un periodo massimo di 12 anni dalla data dell'esame; I crediti maturati entro tale periodo potranno essere riconosciuti dalla Commissione previa verifica della corrispondenza dei contenuti con i programmi in vigore;
- valutazione espressa in trentesimi, debitamente documentata nel Piano di studi;
- corrispondenza del Settore Scientifico Disciplinare.

Qualora lo studente richieda il riconoscimento di esami già dispensati o convalidati nella carriera pregressa, dovrà far pervenire alla commissione la delibera relativa a tale riconoscimento e dovrà indicare nella domanda i dati relativi all'esame effettivamente sostenuto.

In relazione alla quantità di crediti riconosciuti sarà determinato l'anno di corso al quale lo studente è iscritto.

Riconoscimento parziale

Nel caso di esami già sostenuti, per cui lo studente abbia conseguito un numero di crediti inferiore a quelli richiesti nel nuovo curriculum, la Commissione potrà, discrezionalmente, convalidare in maniera integrata esami diversi del precedente curriculum, in termini di equivalenza, oppure assegnare allo studente uno o più debiti d'esame per recuperare i crediti mancanti.

In caso di convalida solo parziale dei CFA di un esame lo studente dovrà rivolgersi al docente responsabile dell'insegnamento per definire le modalità didattiche specifiche di integrazione dei CFA rimanenti.

Lo studente dovrà sostenere una prova d'esame integrativa, il voto finale assegnato dal docente sarà dato dalla media ponderata tra il voto conseguito e quello relativo all'esame del precedente curriculum che è stato convalidato.

